

Cassazione Sez. Un. Civili, 31 marzo 2021, n. 9004

Massima

Matrimonio concordatario - Giudicato (solo) sulla cessazione degli effetti civili - Pendenza del giudizio sul riconoscimento dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge - Sopravvenienza della delibazione da parte della Corte di Appello, ovvero del riconoscimento degli effetti civili alla sentenza del Tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità dello stesso matrimonio - Conseguenze sull'assegno divorzile

«In tema di divorzio, il riconoscimento dell'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili ma prima che sia divenuta definitiva la decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio civile avente ad oggetto lo scioglimento del vincolo coniugale, il quale può dunque proseguire ai fini dell'accertamento della spettanza e della liquidazione dell'assegno divorzile».